

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 771-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinete, firmata a Berna il 12 giugno 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(V. Stampato Camera n. 772)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La presente Convenzione propone due rettifiche del confine tra Italia e Svizzera nel tratto compreso tra cima Garibaldi ed il monte Dolent (a parziale modifica di quello stabilito dalla Convenzione italo-svizzera del 24 luglio 1941) ed è originata dall'opportunità di modificare l'attuale andamento della linea di confine per meglio delimitare le responsabilità degli utenti delle due parti, e per facilitare l'azione dei due organi di frontiera addetti al controllo. La modifica avverrà mediante scambio di terreni di egual superficie, di pari valore e contigui al resto del territorio nazionale, così da non comportare svantaggi per nessuna delle due parti contraenti.

La prima rettifica riguarda uno scambio di superfici di 426 metri quadrati ciascuna lungo la rotabile Resegacia-Campopersico tra la Dogana italiana di Valico dei Mulini

(presso Romago) e la Dogana svizzera di Ponte Faloppia (presso Novazzano). Poiché la corsia stradale che porta alla Dogana svizzera è territorio italiano, mentre quella che porta alla Dogana italiana è territorio svizzero, la razionalizzazione è particolarmente opportuna.

La seconda rettifica, sulla rotabile Drezzo-Pedriate, interessa il tratto fra la Dogana italiana di Drezzo e la Dogana svizzera di Pedriate, con uno scambio di superfici di 132 metri quadrati ciascuna.

La Convenzione prevede infine che le spese per la realizzazione dei lavori lungo il tracciato del nuovo confine siano sopportate in parti uguali dai due Stati.

La Commissione affari esteri, unanimemente, raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedriate, firmata a Berna il 12 giugno 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della convenzione stessa.